

Informativa per la clientela di studio

N. 110 del 04.07.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: I costi dei professionisti seguono il principio di cassa

L'Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata tenutosi lo scorso 31 maggio 2012, ha fornito importanti chiarimenti in tema di lavoro autonomo.

In base alla definizione del Tuir le caratteristiche rilevanti del lavoro autonomo sono:

- ❖ ***l'abitualità*** (*esercizio dell'attività in maniera stabile, sistematica e programmata*).
- I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (episodiche, saltuarie e comunque non programmate) costituiscono redditi diversi;*
- ❖ ***la non esclusività*** (*l'artista e/o il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività*);
- ❖ ***la professionalità*** (*sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo*).

Le riepiloghiamo i punti fondamentali dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, sperando di fare cosa gradita.

Il principio di cassa

Il principio di cassa è quello che domina la determinazione del reddito dei professionisti, il quale non può prescindere dalla rilevanza delle movimentazioni finanziarie.

L'art. 54 co. 1 del Tuir statuisce il **principio di cassa** che individua la base imponibile dell'anno in misura pari alla differenza tra somme incassate e spese effettuate entro il 31.12.2011.

Da ciò derivano tutta una serie di dubbi sul corretto trattamento delle operazioni che riguardano due esercizi d'imposta:

- **pagamenti con carta di credito effettuati on-line:** es. i contributi previdenziali pagati dai professionisti on-line il 15 dicembre 2011 e addebitati sul conto corrente solo il 15 gennaio 2012 sono da considerare costi 2011 o 2012? La Risoluzione n.77/E/2007 riconosce tale pagamento come una delegazione passiva di pagamento allo scoperto e dunque **rilevante dal momento in cui viene effettuato l'ordine (già nel 2011)**.

- **assegni:** la Risoluzione n.138/E del 29 maggio 2009 sostiene la rilevanza della data di consegna materiale del titolo e non la data di deposito sul c/c.
- **bonifico bancario:** secondo la Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 la data di accredito sul c/c del professionista è la data che fa sorgere la tassazione in capo a lui del compenso percepito (c.d. data disponibile), non avendo alcuna rilevanza la data valuta né la data dell'ordine da parte del cliente del professionista.

Dunque se il professionista riceve il pagamento la data rilevante è quella dell'accredito sul c/c (art.1 del Tuir), se lo effettua a terzi lui stesso la data rilevante è la data dell'ordine e non quella del ricevimento da parte del percettore.

I costi della formazione obbligatoria restano al 50% senza deroghe

Durante la diretta Map del 31 maggio 2012 l'Agenzia ha confermato che le spese sostenute dai professionisti abilitati, **per gli obblighi di formazione continua obbligatoria**, sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo come previsto dall'art. 54 co. 5 nella **misura del 50% dell'importo sostenuto**, a prescindere dalla loro inerenza derivante da un obbligo di legge.

Dunque che il corso o seminario sia facoltativo od obbligatorio è del tutto ininfluenza sulla deducibilità del costo, che rimane classificato tra le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.

Le spese di vitto o alloggio, poi, che attengono alla partecipazione a convegni o a corsi di formazione professionale, sono deducibili nel ridotto limite del 37,5% (cioè il 75% del 50%), visto il chiarimento fornito dalla Circolare 53/E/2008, che prescrive di combinare l'abbattimento del 50% con la disposizione che limita ulteriormente al 75% la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

Le spese di vitto e alloggio

La deduzione delle spese di vitto e alloggio sostenute al di fuori dell'attività di formazione, sono invece deducibili dal 1° gennaio 2009 (D.L. 112/08) **nella misura del 75%, in aggiunta alla soglia del 2% dei compensi**, con la possibilità di detrarre integralmente l'Iva assolta su queste spese, purché diverse da spese di rappresentanza, data l'indetraibilità specifica prevista dall'articolo 19-bis1, co. 1, lett. h) del DPR 633/72.

Vi è però la possibilità per il lavoratore autonomo di dedurre interamente tali spese (senza quindi la verifica della soglia del 2% e della ulteriore limitazione del 75%) se esse vengono sostenute dal committente per conto del professionista e se addebitate dal professionista nella fattura emessa

nei confronti del proprio cliente, in quanto (Circolare 28/E/06) la spesa alberghiera e/o di ristorazione sostenuta dal committente rappresenta per il lavoratore autonomo un **compenso "in natura"**. Da un lato, quindi, le stesse concorrono alla formazione del reddito quale compenso "in natura", dall'altro rappresentano un componente negativo interamente deducibile.

La deducibilità non è integrale se le spese in esame vengono sostenute direttamente dal professionista e addebitate in fattura, a titolo di rimborso, al cliente (Circolare 47/E/08).

Queste spese, pertanto, per poter essere interamente dedotte devono essere sostenute direttamente dal committente.

Per evitare duplicazioni nella deduzione di tali spese (da parte del committente e da parte del professionista) l'Agenzia delle Entrate con le **Circolari n. 28/2006 e n. 11/2007**, ha spiegato gli adempimenti che professionista e committente debbono porre in essere:

- ❖ il committente riceve dall'albergatore o ristoratore, il documento fiscale a lui intestato con l'indicazione del professionista che ha usufruito del servizio;
- ❖ comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invia allo stesso copia della relativa documentazione fiscale;
- ❖ il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente.

Solo a questo punto il **professionista può considerare il costo come deducibile senza limitazioni.**

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍